COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno
UFFICIO TRIBUTI

Al Sindaco

Alla Commissione Comunale
Sede

PROPOSTA DI MODIFICA

OGGETTO: Proposta di modifica al regolamento comunale iuc COMPONENTE TASI

Si propone di modificare il regolamento TASI come segue:

versione attuale	Versione proposta
Art. 2 – Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 2. Per detenzione ai fini TASI si intende la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici e telematici.	**Art. 2 – Presupposto impositivo** 1. *Il* presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» 2. Per detenzione ai fini TASI si intende la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici e telematici.

Art. 4 – Aliquote 1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 2. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili 4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13,	**Art. 4 – Aliquote** 1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 2. ABROGATO *3.* ABROGATO *4.* L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 6/12/11, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non può eccedere il limite dell' 1 per mille. *Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.* 5. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le

comma 8, del DL 6/12/11, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non può eccedere il limite dell' 1 per mille. 5. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 6. Con la delibera di cui al comma precedente , il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica , per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 7. Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione della scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano, la polizia locale.	aliquote che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 6. Con la delibera di cui al comma precedente , il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica , per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 7. Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione della scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano, la polizia locale.
Art. 6– Soggetto passivo 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.	**Art. 6– Soggetto passivo** 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è del **20%** dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna	2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è del **20%** dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.* 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria

	deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna
Art. 9 – Riduzioni 1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, maricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.	**Art. 9 – Riduzioni** 1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per c) uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, maricorrente; e) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; f) fabbricati rurali ad uso abitativo. 2. Alla sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. 3. **Per gli immobili locati a canone concordato** *di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune,* **è ridotta al 75 per cento.**
Art. 12 – Versamento	**Art. 12 – Versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3 del D.gs 23/2011; i soggetti passivi, pertanto, effettuano il versamento del tributo dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.	1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3 del D.gs 23/2011; i soggetti passivi, pertanto, effettuano il versamento del tributo dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.	2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.	3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per l'anno 2014 il versamento del tributo dovuto per gli immobili adibiti ad abitazione principale è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di	4. Abrogato . 5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad 12,00 €, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei commi precedenti. 5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad 12,00 €, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 6. Il tributo è versato da parte del contribuente in autoliquidazione, analogamente a quanto previsto per l'IMU, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare che preveda l'invio di moduli di pagamento precompilati con il calcolo del dovuto.	arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 6. Il tributo è versato da parte del contribuente in autoliquidazione, analogamente a quanto previsto per l'IMU, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare che preveda l'invio di moduli di pagamento precompilati con il calcolo del dovuto.
Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2014.**	**Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento** 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2017**

Le modifiche sono finalizzate ad adeguare il regolamento alle modifiche normative intervenute.

La responsabile del Servizio
Dott.sa Nicolina Luongo

8. .

6.